



**DIREZIONE CENTRALE
POSIZIONE ASSICURATIVA E RAPPORTO
CON GLI ENTI**

**UFFICIO I
CONSOLIDAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE**

Inpdap – INPDAP
AOO-DC POS. ASS. – DIREZIONE CENTRALE POSIZIONE
ASSICURATIVA E RAPPORTI CON GLI ENTI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0004499 – 09/08/2010 - USCITA

Roma, 9 agosto 2010

Ai Dirigenti Generali Regionali
Ai Dirigenti delle Direzioni Regionali
Ai Dirigenti delle Direzioni Provinciali e
Territoriali

Alle Amministrazioni statali nazionali
Agli Enti locali e alle Amministrazioni statali
locali e per il tramite delle Sedi provinciali e
territoriali

E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Centrali

LORO SEDI

Informativa n.1/2010

Trasmissione telematica attestati di malattia – abilitazioni INPS

1. Premessa

L'art.55 - septies del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art.69 del D. Lgs.150/2009 prevede che il certificato di malattia dei dipendenti pubblici sia inviato per via telematica direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia.

L'INPS mette a disposizione dei datori di lavoro pubblici, secondo due modalità, le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti:

1. mediante accesso diretto al sistema INPS, attraverso il sito Internet, nella sezione servizi *on line*, previa autorizzazione e attribuzione di un codice PIN;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata, indicata dal datore di lavoro.

2. Individuazione datori di lavoro dei dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP

L'INPS e l'INPDAP hanno sottoscritto, in data 25/01/2010, uno specifico accordo finalizzato ad identificare i dipendenti pubblici e i relativi datori di lavoro per rendere disponibili a quest'ultimi gli attestati di malattia dei dipendenti iscritti ad una delle gestioni pensionistiche INPDAP.

L'INPDAP assicura, infatti, attraverso un modulo di cooperazione applicativa, un servizio che consente di acquisire i dati del datore di lavoro riferiti ad una persona fisica (individuata mediante il codice fiscale) dichiarata da un ente o un'amministrazione nella denuncia mensile analitica (DMA), trasmessa all'INPDAP.

Il modulo di cooperazione applicativa consente sia il recupero dei dati del datore di lavoro riferito ad una persona fisica sia l'individuazione dei dipendenti, dichiarati nella DMA più recente, riferiti alla stessa Sede di Servizio e cioè dell'amministrazione indicata nel quadro della DMA "**dati relativi alla sede di servizio**", identificata attraverso il codice fiscale dell'Ente e il codice identificativo INPDAP (numero progressivo di cinque caratteri).

In particolare, le unità o articolazione organizzative delle Amministrazioni Statali gestite dal Service personale tesoro del Ministero dell'Economia e delle finanze (di seguito SPT-MEF) sono definite dallo stesso Service attraverso uno specifico codice e cioè il **codice identificativo attribuito da SPT del MEF**, (di seguito codice MEF) indicato nel flusso telematico trasmesso da SPT-MEF. Le unità o articolazioni organizzative sono trasformate in Sedi di Servizio, secondo le indicazioni fornite dal MEF-SPT, agganciando i codici MEF al codice fiscale dell'Amministrazione e al codice identificativo INPDAP.

La condizione indispensabile affinché l'INPS possa acquisire i dati attraverso il modulo di cooperazione applicativa è l'invio della DMA da parte dell'Ente o dell'Amministrazione. Si evidenzia che la DMA costituisce la fonte principale di alimentazione corrente dei dati riferiti agli iscritti, fonte che alimenta la posizione assicurativa degli stessi. Il mancato invio della DMA, pertanto, oltre a costituire la violazione di un obbligo posto a carico del datore di lavoro, impedisce l'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

Si coglie l'occasione per ricordare che, gli Enti e le Amministrazioni sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto legge n.269/03, convertito in legge 326/03, mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti mediante la Denuncia Mensile Analitica (DMA) secondo le direttive impartite con circolare INPDAP n. 59/04.

3. Rilascio credenziali da parte dell'INPS

Gli Enti e le Amministrazioni per acquisire il PIN necessario a visualizzare gli attestati di malattia dei propri dipendenti iscritti ad una delle gestioni pensionistiche INPDAP dovranno indicare nel modulo di richiesta di abilitazione (allegato 4 alla circolare INPS n.60 del 16/04/2010) i “**dati relativi alla sede di servizio**”, identificata attraverso il codice fiscale dell'Ente o Amministrazione e il codice identificativo INPDAP (numero progressivo di cinque caratteri). Sulla base dei dati acquisiti dall'INPDAP, l'INPS rilascia il PIN alle persone per le quali le Amministrazioni o gli Enti hanno richiesto l'abilitazione ai fini della visualizzazione degli attestati di malattia dei propri dipendenti.

E' evidente che nel caso di inadempimento all'obbligo di invio della DMA, l'INPS non potrà rilasciare alcun PIN e, pertanto, non sarà possibile accedere al sistema di visualizzazione degli attestati di malattia.

L'eventuale presenza di errori nella DMA o la vetustà della stessa potranno, inoltre, impedire il rilascio delle abilitazioni dal parte dell'INPS.

Si evidenzia che la persona abilitata visualizzerà gli attestati di malattia relativi al personale della Sede di Servizio nella quale risulta prestare la propria attività sulla base dei dati indicati nella DMA più recente, salvo quanto precisato al successivo punto 4.

Per le amministrazioni statali gestite da SPT-MEF la persona abilitata visualizzerà gli attestati di malattia in funzione del codice MEF, di cui al precedente punto 2, trasformato in Sede di Servizio, secondo le indicazioni fornite dallo stesso SPT-MEF.

4. Gestione accentrata degli attestati di malattia

Considerato la molteplicità dei modelli di articolazione delle strutture organizzative degli Enti pubblici, le Amministrazioni o agli Enti con estensione territoriale di livello nazionale, che ne valutino l'opportunità, potranno richiedere alla D.C. Posizione assicurativa – Ufficio I (dcposizassicUff1@inpdap.gov.it) la gestione accentrata degli

attestati di malattia riconducendo gli stessi alla Amministrazione identificata attraverso il solo Codice Fiscale.

Si segnala che in questo caso i dipendenti abilitati potranno visualizzare tutti gli attestati di malattia associati al codice fiscale dell'Amministrazione.

Gli Enti locali e le Amministrazioni statali di estensione territoriale locale (ad esempio Università) che riscontrino difficoltà in sede di attribuzione del PIN da parte dell'INPS potranno rivolgersi alle Sedi INPDAP provinciali o territoriali competenti per territorio.

Le Sedi provinciali o territoriali si relazioneranno (come previsto nella nota operativa n.1 della Direzione del 29/01/2010) direttamente con gli Enti o le Amministrazioni locali e accerteranno sia l'acquisizione della DMA nella banca dati dell'Istituto sia la presenza di eventuali anomalie che non consentono di identificare correttamente il datore di lavoro in relazione all'iscritto.

Nel caso in cui la DMA non risulti acquisita nella banca dati, le Sedi provinciali o territoriali provvederanno a segnalare tempestivamente tali situazioni alla D.C. Posizione Assicurativa e rapporto con gli Enti - Ufficio I (dcposizassicuff1@inpdap.gov.it) per gli accertamenti consequenziali.

Le Amministrazioni statali nazionali e le Amministrazioni statali di livello sopraregionale potranno segnalare direttamente al suindicato Ufficio I della Direzione Centrale Posizione Assicurativa e Rapporto con gli Enti eventuali problematiche riscontrate in sede di rilascio del PIN da parte dell'INPS.

Le Direzioni provinciali e territoriali provvederanno a inoltrare la presente nota agli Enti e alle Amministrazioni Locali.

La presente nota è emanata d'intesa con la D.C. Sistemi Informativi - Esercizio Procedure Applicative e Gestione Utente

Il Dirigente
Dott.ssa Sabrina Silvestro
f.to Sabrina Silvestro